

Sentenza del 17/05/2021 n. 1730 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

Svolgimento del processo

con ricorso in appello depositato il 3-2-2020, il sig. G s rappresentato e difeso dall'avv. G.E. M , ha proposto appello avverso la sentenza n.960/ 19 dell' 11-6-2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, la quale ha rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso l'avviso di accertamento TD , relativo ad Irap ed Ires per l'anno 2011. Lamenta l'appellante la omessa notifica dell'avviso di accertamento all'ente accertato debitore principale in violazione dell'[art.1957 cod. civ.](#); la omessa pronuncia sulla mancata notifica di un accertamento Siae, violazione dell'[art.42 del D.P.R. 600/1973](#), dell'[art.56 del D.P.R. 633/ 1972](#) e dell'art.24 Cost.; la violazione e falsa applicazione dell'art.38 [cod. civ.](#) e la propria carenza di legittimazione passiva quale coobbligato dell'U. l'erroneo calcolo della pretesa tributaria che, comunque, non sarebbe dovuta perlomeno nella misura richiesta. Chiede quindi l'annullamento della sentenza della C.T.P. e della pretesa tributaria, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale, depositando controdeduzioni in data 25-3-2020, rappresentando di avere già dimostrato in primo grado l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento alla U. consegnato in data 6 novembre 2017 presso la sede dell'associazione, a soggetto qualificatosi come destinatario; rappresenta poi come l'accertamento impugnato scaturisca da una verifica svolta dall'Agenzia delle Entrate e conclusasi con il P.V.C. del 24.9.2014, notificato al S , mentre quanto ai corrispettivi SIAE, ai fini dell'accertamento, sarebbe stato preso in considerazione esclusivamente il dato degli incassi per manifestazioni sportive dilettantistiche (euro 133.898,96), trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Rappresenta inoltre l'amministrazione finanziaria di avere dato prova della concreta ingerenza del sig. S nell'attività negoziale dell'ente, dimostrando che lo stesso aveva facoltà di operare e gestire i conti correnti dell'associazione, sui quali sono transitati gli incassi relativi alle fatture emesse e non dichiarate. Chiede quindi il rigetto del gravame con vittoria delle spese.

Alla camera di consiglio del 26-4-2021, svolta da remoto ed in modalità telematica, la causa è stata decisa.

Motivi della decisione

I. Pregiudiziale rispetto alla analisi dei motivi di appello è la dedotta carenza di legittimazione passiva dell'appellante rispetto alla pretesa tributaria che egli ripropone in appello, rubricandola quale terzo motivo di gravame. La questione è infondata e non può essere accolta.

La carenza di legittimazione in capo al S. discenderebbe dal fatto che egli avrebbe assunto la qualifica di legale rappresentante dell'associazione sportiva solo dopo l'anno fiscale oggetto di accertamento a carico della società, con la conseguenza che non potrebbe essere ritenuto responsabile per le obbligazioni sorte in precedenza, né risulterebbe provata una sua ingerenza nelle scelte dell'associazione prima dell'assunzione della carica.

In realtà - come ricorda la S.C. - in tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex [art. 38 cod. civ.](#) del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/ o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura (Cass. civ., Sez.V, 9 febbraio 2021, ord.3093).

Il principio affermato dalla S.C. è, quindi, quello per il quale il soggetto che subentra alla guida di una associazione non riconosciuta, come è la U, risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante, in virtù dell'onere di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e di operare, ove necessario, le rettifiche della stessa.

In disparte tali considerazioni, che, quindi, rendono infondata l'eccezione ed il relativo motivo di appello, vi è che l'Agenzia delle entrate, già nel processo innanzi la C.T.P. e, per come motivato pure in seno all'avviso di accertamento per cui è causa, ha dimostrato che l'odierno appellante ancor prima della formale assunzione della qualifica di legale rappresentante della associazione, era colui il quale effettuava, anche nell'anno di imposta considerato, le movimentazioni finanziarie per conto dell'associazione, operando direttamente sul conto corrente acceso presso la Banca P recante il n.'

2. Con il primo e secondo motivo di appello Viene dedotta la mancata notificazione dell'avviso di accertamento alla associazione sportiva U. che, invece, sarebbe stato notificato a persona priva di rappresentanza nei confronti dell'associazione medesima.

I due motivi possono essere congiuntamente trattati, poiché intimamente connessi.

Il primo motivo è parzialmente inammissibile in quanto esplicitato unicamente in sede di appello, laddove, in primo grado, era stato solo genericamente lamentata la mancata notificazione dell'atto presupposto alla U. invece dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.

In sede di appello invece il contribuente solleva questioni inerenti la qualità e stato della persona fisica cui l'avviso di accertamento prodromo è stato consegnato, che però, in quanto mai esplicitate in primo grado, sono da considerarsi inammissibili.

Quanto invece alla prova della notificazione dell'avviso di accertamento alla U, oggetto del secondo motivo di appello, vi è che la stessa è stata sostanzialmente ammessa dal contribuente proprio in seno al primo motivo di appello, laddove egli riconosce come l'avviso sia stato effettivamente consegnato a mani di soggetto, seppur ritenute dell'associazione. Sul punto comunque, come ha accertato anche la C.T.P., la notificazione è avvenuta alla luce dell'esame della documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria, mentre non risulta mai frapposta querela di falso rispetto alla documentazione probatoria prodotta in giudizio da quest'ultima.

In conclusione i due motivi appaiono infondati.

3. Con il quarto motivo di appello è dedotto l'erroneo calcolo della pretesa tributaria e la "non tenutezza" della stessa nella misura richiesta. Il motivo è inammissibile.

Sul punto è appena il caso di ricordare che sono manifestamente inammissibili i motivi di appello volti ad introdurre surrettiziamente in tale grado di giudizio, fatti e circostanze non dedotte nel corso del giudizio di primo grado, in applicazione del divieto di cui all'[art.57 del D. Lgs. n.546/ 1992](#). In questo senso la S.C. ha delineato il principio discrezionale per il quale nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del [d. lgs. n.546/ 1992](#), concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale (Cass. Civ., Sez. V-VI, 31 maggio 2016, n.11223). Il motivo quindi, poiché esplicitato per la prima volta solo nel ricorso in appello, è inammissibile.

4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore dichiarato dall'appellante e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotte del 20% quanto all'Agenzia delle entrate, in applicazione dell'art.15, comma 2-series del [D. Lgs. n.546/ 1992](#).

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Liquida in favore dell'appellata Agenzia delle entrate le spese del doppio grado di giudizio in euro 3. 774,40, oltre spese generali 15% per euro 566,16 per il primo grado ed in euro 4.037,60, per il presente grado di appello, oltre spese generali 15% per euro 605,64.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2021, svolta in modalità telematica e da remoto, ai sensi dell'[art.27 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 18 dicembre 2020, n.176](#).